

Dr. iur. Michele Albertini  
Residenza governativa  
Via Canonico Ghiringhelli 1  
CH-6501 Bellinzona

Tel. 091 814 45 02  
Fax 091 814 44 15  
E-Mail [protezionedati@ti.ch](mailto:protezionedati@ti.ch)

Web <http://www.ti.ch/protezionedati>

Febbraio 2005

## **Raccolta e trasmissione del dato della convinzione e dell'appartenenza religiosa per l'allestimento e l'aggiornamento del catalogo parrocchiale**

### **In sintesi**

Per l'adempimento dei suoi compiti legali, spetta al Consiglio parrocchiale acquisire presso i singoli cittadini, sulla base delle informazioni generali ottenute dalla Cancelleria comunale, il dato relativo all'appartenenza alla Chiesa cattolica, rispettivamente la dichiarazione di uscita dalla corporazione ecclesiastica. Rimane riservato un eventuale accordo tra Parrocchia e Comune politico, nel rispetto delle esigenze della protezione dei dati.

### **I. Il nuovo ordinamento legale e la disciplina della protezione dei dati**

1.- Il tema dell'acquisizione e della trasmissione del dato riferito al credo religioso ha conosciuto uno slancio d'attualità con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, della nuova legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002 (LCCatt; RL 2.3.1.1) e del relativo regolamento di applicazione del 7 dicembre 2004 (RLCCatt; RL 2.3.1.1.1). LCCatt).

Le nuove normative non solo ribadiscono lo statuto di corporazione di diritto pubblico, con i diritti e doveri che ne conseguono, attribuito dallo Stato alla Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino in conformità all'art. 24 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1), ma precisano anche i *compiti legali* assegnati ai suoi organi. Tra questi figura anche l'allestimento, la tenuta e l'aggiornamento del *catalogo parrocchiale* delle persone apparte-

menti alla Chiesa cattolica, competenza attribuita, come in precedenza, al Consiglio parrocchiale (art. 18 lett. d LCCatt combinato con l'art. 1 RLCCatt). Tale catalogo è l'elenco, in ordine alfabetico e con numero progressivo, degli aventi diritto di voto in materia parrocchiale, con la menzione dei termini di decorrenza o di cessazione del diritto di voto (art. 1 cpv. 2 RLCCatt). Secondo la novella, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica (nella Parrocchia in cui risiede) ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritta nel catalogo parrocchiale (art. 3 cpv. 1 LCCatt).

Da questo contesto normativo vanno iscritti nel catalogo parrocchiale i *cattolici romani*, purché *appartenenti* alla corporazione. In merito, l'art. 2 LCCatt riprende e disciplina il principio della *presunzione di appartenenza* alle corporazioni ecclesiastiche senza distinzione di cittadinanza (sul tema si vedano il messaggio n. 5159 del 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato concernente la legge sulla Chiesa cattolica, commento agli art. 2 e 3 del disegno, e il relativo rapporto n. 5159R del 6 novembre 2002 della Commissione della legislazione, commento all'art. 3 del disegno): questo principio - discusso in sede parlamentare e che alla fine è prevalso sull'ipotesi di adesione attiva - consente ad ogni cattolico di essere considerato membro della Parrocchia (alle condizioni definite dallo statuto ecclesiastico, rispettivamente dal Codice di diritto canonico), fatta salva la sua facoltà di dichiarare, in ogni tempo e senza impedimenti di sorta, la propria uscita dalla Chiesa, rendendo così effettivo il diritto costituzionale della libertà di credo e di coscienza di cui all'art. 15 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Ne consegue che il catalogo parrocchiale non fornisce necessariamente - né può d'altronde fornire - una "radiografia" di tutte le persone di credo cattolico romano residenti, bensì solo degli aderenti alla corporazione ecclesiastica.

Con la novella sono stati definiti l'apertura alla partecipazione effettiva degli stranieri residenti nel territorio della Parrocchia e l'abbassamento dell'età degli aventi diritto a partecipare all'amministrazione della Parrocchia: per queste ragioni, ma anche per i rilievi appena indicati, ogni Consiglio parrocchiale dovrà acquisire numerose nuove informazioni di carattere personale per procedere ai necessari aggiornamenti del proprio catalogo parrocchiale, secondo le nuove disposizioni.

2.- a) Dal profilo della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1), la Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino, in quanto corporazione di diritto pubblico, è un *organo* ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPDP e, come tale, è sottoposta al *campo d'applicazione* della normativa. È qualificabile come organo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPDP ogni entità amministrativa componente della Chiesa cattolica, a livello cantonale (Diocesi), rispettivamente locale e regionale (Parrocchia); pari qualifica va conferita anche agli altri enti o istituzioni ecclesiastici che l'Ordinario riterrà di confermare o costituire nell'ambito dell'autonomia e libertà di organizzazione attribuitegli dalla legge (cfr. art. 1 cpv. 2 LCCatt). Ciò significa che per ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati, l'entità amministrativa è tenuta a rispettare i principi della legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (art. 2 cpv. 1 LPDP).

b) Questo rilievo è significativo poiché la legge qualifica le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose come *dati sensibili*, ossia come meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP. Come tali, simili informazioni possono essere elaborate da un organo pubblico soltanto se lo prevede esplicitamente una legge o lo esige, in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale oppure la persona interessata vi ha acconsentito esplicitamente o il suo consenso può essere presunto siccome al beneficio di prestazioni pubbliche (art. 6 cpv. 4 LPDP). Va da sé che i dati personali e il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito (art. 6 cpv. 2 LPDP) e che simili informazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti (art. 6 cpv. 3 LPDP).

c) La LPDP contempla anche disposizioni concernenti la *raccolta (acquisizione) di dati*, sancendo il principio generale secondo cui i dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata (art. 9 cpv. 1 LPDP), e le regole concernenti la cosiddetta *assistenza amministrativa tra autorità* nei termini dell'art. 10 LPDP, possibile in sintesi se vi è una base legale esplicita o se l'organo pubblico destinatario prova che i dati sono necessari per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure se, in alternativa, è dato il consenso del singolo. In conformità all'art. 14 LPDP, la trasmissione può in ogni caso essere limitata o sottoposta a condizioni particolari qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino sensibili.

## II. **Acquisizione di informazioni per l'allestimento e la gestione del catalogo parrocchiale**

Illustrato il quadro legale generale, va ora chiarito il sistema di raccolta di informazioni per l'allestimento e la gestione del catalogo parrocchiale.

1.- La legge sulla Chiesa cattolica fornisce una risposta esplicita, definendo un obbligo preciso per il Comune politico: a norma dell'art. 3 cpv. 2 LCCatt, *"il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale"*. Il disposto non va però oltre, in particolare non indica quali siano queste informazioni né precisa le modalità di trasmissione. In merito, la Commissione della legislazione, nel suo rapporto n. 5159R, fornisce qualche indicazione, precisando subito che è chiesta "cautela in relazione alla trasmissione di un dato sensibile (protezione dei dati) con [recte: come] quello dell'appartenza religiosa in caso di trasferimento di domicilio", rinunciando però a definire l'esatta procedura: da un lato rinvia alla normativa di attuazione, dall'altro preferisce "lasciar risolvere le questioni, che non saranno certo numericamente importanti, ai rapporti di collaborazione fra Parrocchie e Parrocchie e fra Parrocchia e Comune che nel tempo si instaureranno, senza venir meno alle disposizioni sulla protezione dei dati personali" (rapporto cit., ad art. 3 del disegno). Le norme del regolamento di applicazione riferite al catalogo parrocchiale, promulgate in virtù dell'art. 23 LCCatt, pur disciplinando modalità di tenuta e pubblicazione, non forniscono altri spunti di rilievo sulle competenze del Consiglio parrocchiale per l'acquisizione dei dati.

2.- A ben vedere, richiamato l'art. 6 cpv. 2 LPDP, le informazioni "necessarie" ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCCatt che il Comune politico è tenuto a fornire alla Parrocchia possono essere - al massimo - quelle enumerate all'art. 1 cpv. 2 RLCCatt, ossia *cognome, nome, data completa di nascita, paternità* (per le aventi diritto di voto coniugate o vedove, il *nome del coniuge* sostituisce la paternità),  *sesso, Comune/i di appartenenza e nazionalità*. Il Comune politico dispone peraltro di queste informazioni in virtù degli art. 5 segg. del regolamento concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 28 agosto 2001 (RLMovpop; RL 1.2.4.1.1), che

disciplinano la registrazione delle persone residenti nel Comune da parte dell'Ufficio controllo abitanti. L'art. 6 RLMovpop indica esaustivamente quali dati deve contenere la registrazione, distinguendo tra dati obbligatori (cpv. 1 e 2) e facoltativi (cpv. 3). In nessuno di questi elenchi figura il dato concernente *la convinzione o l'appartenenza religiosa*.

Dal diritto vigente non emerge un quadro legale che abiliti il Comune civile a trattare, in qualche modo, l'indicazione religiosa, né traspare l'esigenza (imperativa) per il Comune politico di elaborare tale dato per l'adempimento di *suoi* compiti legali. Certo, l'art. 4 lett. a del regolamento di applicazione del decreto legislativo sull'imposta di culto del 3 febbraio 1993 (RL 10.2.4.1.1) stabilisce che la Cancelleria comunale fornisce al Consiglio parrocchiale, oltre ai dati esaustivamente indicati nel disposto, la "appartenenza religiosa se disponibile per le persone fisiche". Al di là del fatto che il catalogo tributario è allestito solo nelle Parrocchie (comunque non numerose) in cui è prelevata l'imposta di culto, l'enunciazione citata non costituisce affatto una base legale che abiliti il Comune ad elaborare tale informazione per lo svolgimento di proprie mansioni legali, ma trae verosimilmente origine, piuttosto, nel fatto che in passato, quando ancora non erano in vigore le attuali normative sulla protezione dei dati e sul controllo abitanti, l'informazione sul dato religioso veniva fornita alle autorità ecclesiastiche dalla Cancelleria comunale, che tradizionalmente provvedeva a raccoglierla, come peraltro attestano i vecchi formulari-tipo generali di "notifica di arrivo" nel Comune. Questi moduli, ove fossero ancora utilizzati, dovranno essere aggiornati alle condizioni di legge, dettate in particolare dal regolamento concernente il controllo degli abitanti RLMovpop e dalla legge sulla protezione dei dati personali. Quest'ultima stabilisce, tra l'altro, che quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono essere indicati la base legale e lo scopo dell'elaborazione (art. 9 cpv. 2 prima frase LPDP). La situazione, nel Cantone Ticino non è del tutto armonica, come attestano i multiformi moduli emanati dai singoli Uffici comunali del controllo abitanti, parzialmente accessibili anche in internet.

Ad ogni buon conto l'affermazione contemplata nell'art. 4 lett. a del regolamento citato va interpretata in modo restrittivo. Considerato che, come si è visto, il Comune politico non dispone di basi legali specifiche per elaborare il dato religioso, l'eventuale comunicazione potrebbe rivelarsi incompleta e non aggiornata. Occorre quindi se-

riamente chiedersi se siano ancora date le condizioni di idoneità e necessità ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LPDP, atteso del resto che i dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda, completi (art. 7 LPDP).

### III. Sintesi e conclusione

Alla luce delle richiamate disposizioni sulla protezione dei dati, l'art. 3 cpv. 2 LCCatt (combinato con l'art. 3 cpv. 1 della medesima normativa e con l'art. 1 RLCCatt) va interpretato a parer mio nel modo seguente: le informazioni necessarie che il Consiglio parrocchiale può ottenere dal Comune civile sono solo il cognome e il nome, la data completa di nascita, la paternità (rispettivamente il nome del coniuge), il sesso, il Comune/i di attinenza e la nazionalità, riferite alle persone residenti nel Comune che abbiano 16 anni compiuti o che si apprestino a compierli.

Il Comune politico non è invece abilitato per legge a selezionare i cittadini residenti secondo l'appartenenza religiosa, dichiarata o registrata in passato all'atto di arrivo nella circoscrizione. Per l'adempimento dei suoi compiti legali, spetta al Consiglio parrocchiale acquisire *direttamente presso gli interessati*, sulla base dei *dati generali* ottenuti dalla Cancelleria comunale, l'informazione relativa all'appartenenza alla Chiesa cattolica, rispettivamente la dichiarazione di uscita dalla corporazione ecclesiastica. D'altronde, la raccolta delle informazioni presso i singoli interessati è una soluzione perfettamente conforme alla regola generale di cui all'art. 9 cpv. 1 LPDP, tanto più se l'informazione è di carattere sensibile.

Per facilitare la raccolta non è preclusa alla Parrocchia la possibilità di accordarsi con il Comune politico affinché quest'ultimo acquisisca, per conto della prima, l'informazione religiosa. Questa eventualità potrebbe inserirsi nel quadro di una cosiddetta *elaborazione su mandato* ai sensi dell'art. 16 LPDP, a norma del quale l'organo responsabile può incaricare un altro organo pubblico di elaborare dati personali purché la protezione dei dati sia garantita, in particolare da condizioni e convenzioni. Spetta se del caso alle autorità interessate approfondire l'argomento e definire un eventuale accordo, anche per l'aggiornamento del catalogo, in linea con gli auspici della Commissione della legislazione e, beninteso, con le esigenze della protezione dei dati. Va

ad ogni modo evidenziato che il singolo cittadino non potrà essere formalmente obbligato a fornire i dati in oggetto, tantomeno all'autorità politica.

In tema di raccolta delle informazioni giova infine precisare che l'autorità ecclesiastica non può chiedere al singolo di indicarle (genericamente) l'appartenenza religiosa, poiché il cittadino *non* cattolico potrebbe essere indotto a fornire un'informazione sul proprio credo o sulle proprie convinzioni di altra natura, informazioni queste non solo superflue, ma eccessive ai fini dell'adempimento del compito legale della Parrocchia. In definitiva, il Consiglio parrocchiale deve limitarsi a sapere dall'interessato, ai fini della sua registrazione nel catalogo parrocchiale, se egli sia membro (o no) della Chiesa cattolica apostolica romana (art. 2, 3 e 23 cpv. 2 LCCatt combinati con l'art. 4 dello Statuto diocesano del 10/11 novembre 2004, approvato dal Consiglio di Stato il 7 dicembre 2004; BU 50/2004 pag. 441). Il Consiglio parrocchiale dovrà inoltre elaborare le informazioni acquisite e gestirle in conformità ai principi della protezione e della sicurezza dei dati (v. anche art. 17 LPDP). In particolare, eliminerà le informazioni non più pertinenti o superate, in particolar modo riferite o riferibili alle persone non iscritte nel catalogo parrocchiale.

---